

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - Ia SEZIONE COLLEGALE**  
**Procedimento penale n. R.G. 3294/16 - R.G.N.R. FALCO ALESSANDRO +4 Udienza**  
**del 20/10/2016**

DOTT. GIANPAOLO GUGLIELMO	Presidente
DOTT.SSA ROSARIA DELLO STRITTO	Giudice a latere
DOTT. PASQUALE D'ANGELO	Giudice a latere
DOTT.SSA MARIA LAURA LALIA MORRA	Pubblico Ministero
SIG. ANTONIETTA FERRUCCI	Cancelliere
SIG. GIANLUCA RAGOZZINO	Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI - FALCO ALESSANDRO +4 -**

Presidente: alla precedente udienza compiute per la prima volta le formalità di costituzione delle Parti, cioè completate perché c'erano state già altre udienze ma non era completa, abbiamo visto che l'Avvocato Marco Monaco nell'interesse di Munno ha sollevato quella eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio immediato, dobbiamo dare atto che l'indomani 7 ottobre aveva depositato supporto informatico con la misura cautelare, ordinanza di custodia cautelare, provvedimento del riesame e anche un provvedimento emesso nei confronti di altri imputati Mottola, dal canto suo il Pubblico Ministero che è stato richiesto in via breve, ha fatto pervenire la richiesta di giudizio immediato, dunque l'eccezione attiene alla circostanza che il decreto sia stato emesso nei confronti di Munno che non è sottoposto a custodia cautelare ma una diversa... È stato sottoposto a una diversa misura coercitiva, quindi deduce la nullità per questo motivo anche se fa una partenza un po' tortuosa perché parte non dal tipo di misura cautelare ma dal tipo di

impugnazione, riesame o appello, comunque poi perviene diciamo al.. punto e cita anche una Cassazione dell'ottobre 2014, la 18756 se non erro, che è massimata nel senso che il rinvio a giudizio per un reato per il quale non è emessa la custodia cautelare, non è disposta la custodia cautelare, comporterebbe una nullità di carattere intermedio e quindi una nullità che può essere eccepita dalla parte, compiuta per la prima volta, come dice l'articolo 491, per la prima volta, ragioniamo più liberamente perché le altre Parti non hanno detto niente, quindi.. Quindi il Tribunale si è interessato di questa questione che è molto delicata, ha dato luogo anche a diversità di orientamenti, perché attiene certe volte a presupposti del decreto di giudizio immediato, che sono molto evidenti per esempio proprio quello che ci interessa oggi, cioè se per quel reato o nei confronti di quell'imputato è stata disposta la misura cautelare oppure se quell' imputato è stato o meno interrogato, poi invece vi sono presupposti diversi come l'evidenza della prova che capite bene è un po' difficile che il Tribunale possa capire e valutare se c'è l'evidenza della prova, così pure per i termini sono stai approfonditi questi problemi, perché si dice, secondo alcuni, che i termini bisogna distinguere quelli che il termine entro il quale sono state compiute le indagini, dal termine della richiesta, perché la richiesta potrebbe intervenire anche successivamente, fatto salvo che le indagini però siano state compiute entro quel termine e poi si distingue ancora le indagini che giustificano il rinvio a giudizio. Ora ci sono state delle pronunce anche della Corte Costituzionale, ma comunque c'è stata a giugno del 2014 una sentenza delle sezioni unite che hanno stabilito un (incomprensibile) molto rigoroso, che lo affermato nel senso di non consentire la valutazione dopo quella del G.I.P.,

tuttavia le stesse sezioni unite richiamano invece il caso dell'omesso interrogatorio sostenendo che quel caso integra una nullità di cui al 178 lettera C che attiene alla partecipazione, per la verità la violazione diciamo in senso rigoroso attiene alla norma che prevede che il decreto di giudizio immediato si possa emettere a condizione che sia stato interrogato l'imputato, il G.I.P. non è che deve interrogarlo lui l'imputato voglio dire. Quindi è sempre mediata la violazione e allora si potrebbe dire che per tutti i presupposti dell'emissione del decreto di giudizio immediato, si verifica questo problema, perché poi l'imputato perde l'udienza preliminare e quindi c'è un difetto di partecipazione, di intervento dello stesso imputato, per altro ci sono state appunto, ripeto, anche da parte della Corte Costituzionale pronunce negative. Il Tribunale, tenuto conto che appunto anche le sezioni unite si sono orientate in questo senso, ma per quanto riguarda l'interrogatorio, va verso una linea intermedia, la sentenza che ha invocato la Difesa esiste, esiste anche la massima che è stata invocata, solo che la massima non corrisponde alla sentenza, in effetti che la emissione in questo caso del decreto di giudizio immediato costituisca una nullità di... Lo dice il Tribunale di Napoli proprio. La corte di Cassazione dà atto di questa pronuncia che però nel nucleo che interessa la Cassazione riguarda non il tipo di violazione ma l'assenza di una violazione della lettera B che avrebbe comportato diciamo la nullità assoluta e quindi... Però c'è comunque questo richiamo alla pronuncia del Tribunale. Quindi il Tribunale imbocca questa strada intermedia ritenendo che di fronte a un elemento come quello del tipo di misura cautelare che deve diciamo sussistere ai fili del decreto di giudizio immediato, sia consentita questa valutazione e che la mancanza in

questo caso c'era appunto la misura interdittiva, non poteva essere emesso il decreto di giudizio immediato, preciso che è inequivoca sia la richiesta del Pubblico Ministero, sia il decreto nel senso che è richiesto e disposto ai sensi del 453 uno ter, cioè è un decreto di giudizio immediato cosiddetto custodiale. Quindi in questo senso il Tribunale nei confronti di Munno Antonio dichiara la nullità del decreto che ha disposto il giudizio immediato, ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero direzione distrettuale antimafia di Napoli per l'ulteriore corso. Quindi andiamo sulle altre posizioni, siamo ancora nella fase delle questioni preliminari, escluse quelle che possono essere per legge sollevate solo compiuta la prima, per la prima volta le formalità. Vi sono altre questioni? Pubblico Ministero?